



# COMUNE DI TORTOLI'

Provincia dell'Ogliastra

## COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 136  
del 08/07/2011

**OGGETTO: Occupazione temporanea aree pubbliche. Atto di indirizzo**

L'anno duemilaundici, addì otto del mese di luglio alle ore 09.20 solita sala delle Adunanze, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme previste.

Presiede l'adunanza **DOMENICO LEREDE**, nella sua qualità di Sindaco pro tempore e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti Signori:

			PRESENTI	ASSENTI
1	<b>LEREDE Domenico</b>	Sindaco	X	
2	<b>LA TOSA Rita</b>	Assessore	X	
3	<b>CANNAS Giampaolo Massimo</b>	Assessore		X
4	<b>STOCHINO Paolo</b>	Assessore	X	
5	<b>MASCIA Severina</b>	Assessore	X	
6	<b>CAU Pietro Paolo</b>	Assessore		X
7	<b>LADU Marcello</b>	Assessore	X	
		<b>Totale n.</b>	<b>5</b>	<b>2</b>

Partecipa il dott. Giacomo Mameli, nella sua qualità di Segretario Comunale.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

**PREMESSO** che:

sulla proposta, riguardante l'oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile

**VISTE** le numerose istanze pervenute all'Amministrazione comunale, mediante le quali diversi operatori hanno richiesto il permesso temporaneo per l'occupazione del suolo pubblico, durante il periodo estivo, per finalità commerciali (vendita di prodotti o somministrazione di alimenti, posizionamento di tavoli e sedie, bancarelle etc.), finalità espositive e/o promozionali, finalità ludiche e culturali ;

**CONSIDERATO** che da alcuni anni nel cortile della Scuola Elementare di Via Mons. Virgilio si svolgono intrattenimenti ludici per bambini e la fiera/mercato del libro che garantiscono dei validi momenti di aggregazione sociale sia per le famiglie dei residenti che per quelle dei turisti, vivacizzando la vita della comunità;

**PRESO ATTO** che con deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 21/01/2010 è stato approvato il Regolamento per la disciplina dello svolgimento delle attività commerciali su aree pubbliche , nel quale sono stati individuati i posteggi da assegnare in concessione decennale agli operatori commerciali ed artigianali , in seguito all'espletamento di un bando ad evidenza pubblica;

**VALUTATO** peraltro che il regolamento in questione non può essere applicato alle suddette richieste di occupazione provvisoria, sia perché in alcuni casi la finalità di occupazione è differente (vedasi richieste per promuovere escursioni a mare o occupazioni del marciapiede frontisti ristoranti etc. ) sia perché si tratta, per lo più, di occupazioni provvisorie;

**REPUTATO** necessario, al fine di consentire celermente l'evasione delle suddette pratiche , fornire indirizzi generali agli uffici preposti affinché procedano all'assegnazione temporanea delle aree in maniera omogenea e senza disparità di trattamento;

**PRECISATO** che l'Amministrazione comunale è da sempre sensibile ad offrire alla cittadinanza e agli operatori economici ulteriori opportunità e/o servizi per promuovere ed incentivare gli scambi commerciali ed, in tale ottica, ritiene opportuno consentire l'occupazione del suolo pubblico a coloro che presentino richiesta , nel limite dello spazio a disposizione, per effettuare attività commerciali e promozionali , nel periodo compreso tra 1 Giugno ed il 15 settembre , previo pagamento dell'area assegnata;

**CONSIDERATO** inoltre che, al fine di garantire un ordinato e decoroso svolgimento della vendita, senza creare problemi di viabilità e incolumità dei pedoni, è opportuno stabilire che le autorizzazioni temporanee vengano rilasciate dai competenti uffici comunali, in base all'ordine cronologico di presentazione, ed, in ogni caso, nei limiti dello spazio individuato dall'Ufficio P.M. e nel rispetto tutti i criteri generali contenuti nel presente atto ;

**ACQUISITO** il parere favorevole di regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

**VISTO** il D.lgs. 267/2000;

**VISTO** la L.R. n. 5/2006 e s.m.;

**VISTO** lo Statuto comunale;

per quanto sopra esposto;

con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

## **D E L I B E R A**

**DI CONSENTIRE**, per il periodo compreso tra il 1 Giugno ed il 15 settembre, l'occupazione temporanea di aree di proprietà comunale al di fuori degli spazi individuati nella planimetria allegata alla deliberazione di C.C. n. 12 del 21/01/2010 per finalità commerciali e/o promozionali;

**DI CONSENTIRE**, per il periodo compreso tra il 25 Giugno ed il 30 Agosto, l'occupazione temporanea della parte fronti stante del cortile della Scuola Elementare di Via Mons. Virgilio (tot. mq. 1.800 circa) per lo svolgimento di intrattenimenti ludici e la fiera/mercato del libro, limitando gli intrattenimenti musicali solo fino alle ore 24:00 ;

**DI DARE** l'indirizzo agli uffici competenti affinché , nell'assegnazione dei posteggi, esaminino le istanze in base all'ordine cronologico di presentazione garantendo, rispettando l'anzianità di presenza sull'area e comunque, garantendo la viabilità , la sicurezza stradale e l'incolumità dei pedoni , nel rispetto dei seguenti criteri:

### **A) Criteri generali**

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, previa autorizzazione comunale, possono essere consentite occupazioni temporanea delle seguenti aree:

- a) le aree e gli spazi di proprietà comunale;
- b) le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù di uso pubblico, portici e relativi interpilastri;

2. Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonché degli altri spazi e aree indicati precedentemente , sono subordinate a preventivo parere dell'Ufficio di P.M. sulla compatibilità della occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, di sicurezza e quiete pubblica e, ove riguardino parchi, giardini o aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, la compatibilità dell'occupazione e delle strutture deve essere valutata dall'Ufficio Tecnico Ed. Priv., al fine di contemperare le esigenze di salvaguardia ambientale e architettonica.

3. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione, lo rendano necessario, l'Autorità Comunale può imporre al titolare dell'autorizzazione, ulteriori e specifiche prescrizioni.

4. L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze di cui al comma 2.

5. I presenti criteri si riferiscono alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire concessione edilizia, anche se in forma precaria.

7. Le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia, alle disposizioni dei regolamenti comunali, nonché alle speciali determinazioni della Giunta Comunale o del Sindaco per particolari situazioni o circostanze.

8. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto.

### **B) Occupazione da parte di esercenti attività di somministrazione**

1. Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino sullo spazio occupabile può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo per la collocazione di un dehors, a condizione che le strutture utilizzate siano realizzate nel rispetto dei criteri tecnico-estetici, e sempre che non si oppongano ragioni di viabilità, di igiene e di sicurezza pubblica e tutela del paesaggio.

2. L'occupazione del suolo può essere realizzata anche mediante la sola collocazione di tavolini e sedie o simili. In tal caso la domanda deve indicare il numero dei tavolini e delle relative sedie, nonché le modalità della loro collocazione.

3. L'autorizzazione per l'occupazione di cui al presente articolo è stagionale e non può perciò protrarsi oltre il periodo in essa indicato. Può essere rinnovata per l'anno successivo a domanda del titolare interessato.

### **C) Occupazioni per temporanea esposizione**

1. In particolari circostanze di interesse generale, può essere autorizzata l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dai competenti uffici regionali.

2. In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione.

3. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

#### **D) Occupazioni per esposizione di merci**

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata l'autorizzazione, nel rispetto delle norme d'igiene, per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale e dei diversamente abili, e l'occupazione non si estenda oltre un metro e trenta dal filo del fabbricato.

2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.

3. Le strutture utilizzate per l'esposizione devono essere preventivamente approvate dai competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, dal Servizio Tutela del Paesaggio.

4. L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

5. Gli esercenti attività commerciali, artigianali e simili, operanti nelle zone di rilevanza storico-ambientale ovvero in strade che presentino particolari caratteristiche geometriche, possono ottenere l'autorizzazione, purché l'occupazione sia posta in essere con strutture approvate ed a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

#### **E) Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali**

1. Fermo restando quanto disposto dal regolamento in materia di commercio su aree pubbliche e in forma itinerante, può consentirsi l'occupazione di suolo pubblico, in aree non mercatali, per la vendita di prodotti alimentari e non, artistici, artigianali, industriali e agricoli, previa verifica della compatibilità ambientale e a condizione che gli esercenti siano titolari di licenza per il commercio su aree pubbliche ovvero diretti produttori dei beni posti in vendita, purché l'attività sia esercitata con strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, dal Servizio Tutela del paesaggio.

2. Nel caso di occupazioni temporanee, stagionali le attività di vendita, salvo diversa espressa indicazione nell'autorizzazione, devono osservare gli orari stabiliti per attività analoghe esercitate in

sede fissa.

3. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato oltre che al parere del Servizio Tecnico Ed. Priv. anche al parere favorevole della Giunta Comunale.

**DI DICHIARARE**, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.lgs 267/2000.



**Letto, approvato e sottoscritto:**

IL SINDACO  
F.to dott. Domenico Lerede

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott. Giacomo Mameli

**PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267  
Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali**

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:

<b>PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA</b>	Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica Tortoli, il 27/06/2011 il responsabile dell'area F.to dott.ssa Meloni Marta
<b>PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE</b>	Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile Tortoli, il 07/07/2011 il responsabile dell'area F.to dott.ssa Bucci Daniela

Il Sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi della Legge regionale 13/12/1994 n. 38 e ss.mm.

**ATTESTA**

Che copia della presente deliberazione è stata affissa in data 12/07/2011 all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e contestualmente trasmessa ai capigruppo consiliari (Prot n. 15347 del 12/07/2011).

Tortoli, 12/07/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott. Mameli Giacomo

**Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio**

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva.

- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo;
- perché dichiarata immediatamente eseguibile;
- perché essendo stata sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 29 della L.R.38/94, dell'art. 2 del D.A. 360/2002 e dell'art. 2 del D.A. 3/2004, sono decorsi 20 giorni dalla ricezione dell'atto senza che il Servizio Territoriale degli Enti Locali abbia comunicato il provvedimento di annullamento, ovvero richiesto elementi istruttori;
- decorsi 10 giorni dal ricevimento dei chiarimenti ed elementi istruttori richiesti con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (art. 33 della L.R. 38/94);
- che è stata annullata dal Servizio Territoriale degli EE.LL. con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ per i seguenti motivi \_\_\_\_\_ -

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott. Mameli Giacomo